

E.I.



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DELIBERA DEL COMMISSARIO

N. 000745

del 04 MAG. 2018

OGGETTO: Giunta Gabriele+1 c/ Arnas+3 – sentenza n.1161/2018 Tribunale Civile di Palermo - Liquidazione e pagamento spese legali per assistenza prestata a dipendenti convenuti. (prat. n.41/2014).

S.O. SERVIZIO LEGALE

QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE BUDGET Bilancio 2018

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico 5.09.03.02.0101

Ordine n° _____ del _____

Budget assegnato (Euro) _____

Budget già utilizzato (Euro) _____

Budget presente atto (Euro) 17.039,61

Disponibilità residua
di budget (Euro) _____

☐ Non comporta ordine di spesa

Proposta n. 63 del 26-04-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. VECCHI DONATO

RESPONSABILE DELLA U.O.

avv. Caterina Rizzotto

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2018

Prot. n. _____ del _____

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Importo (Euro) _____

Prima nota contabile _____

Il Funzionario

.....

Il Direttore del U.O.C.

.....

Mandato n.del.....

Il Funzionario

.....

Il Direttore del U.O.C.

.....

L'anno duemiladiciotto giorno quattro del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario Dr. Giovanni Migliore, nominato con D.P.R.S. n. 389/Serv.1/S.G. del 1° agosto 2017, assistito da avv. me P. V. I. R. o l e, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

02 MAG 2018

PREMESSO:

- **che** con atto di citazione, notificato nell'anno 2014, i coniugi GIUNTA Gabriele e SPERA Anna, agendo nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Lorenzo, nonché *iure proprio*, hanno promosso un giudizio nei confronti di questa azienda e di due suoi sanitari aziendali, Il Dott. A.TURRISI e la Dott.ssa L.M. BONFANTI, lamentando *malpractice* a carico del loro figliolo a cagione di un'erronea manovra di cateterismo venoso ombelicale eseguita nell'ottobre 2004, tre giorni dopo la nascita, presso l'U.O. di Neonatologia del P.O. Di Cristina;
- **che** l'Arnas si è costituita in giudizio, rilevando la insussistenza di responsabilità in capo al personale sanitario, chiamando in causa la compagnia assicurativa tenuta ai tempi dell'accaduto a prestare la dovuta garanzia assicurativa;
- che al giudizio, a seguito di successive chiamate in garanzia, si sono aggiunte altre parti e, segnatamente, un altro sanitario aziendale, la Dott.ssa A. CIOFALO, e quattro compagnie assicurative evocate dai sanitari;
- che i convenuti sanitari, avvalendosi dell'istituto del patrocinio legale di cui all'art.25 CCNL dell'8.06.2000 della dirigenza medica, nominavano propri difensori di fiducia e, in particolare: il dr. Turrisi nominava l'avv. Claudio Rubino, la dott.ssa Bonfanti l'avv. Giovanni Liguori, e la dott.ssa Ciofalo, l'avv. D. Cantavenera, tutti inclusi nell'elenco dei legali disponibili ad assumere la difesa dei dipendenti dell'Arnas alle condizioni stabilite da apposito disciplinare d'incarico;
- **che** il Tribunale adito, con sentenza n.1161 pubblicata in data 10.3.2018, aderendo alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio:

* ha escluso la responsabilità dei convenuti Dott. TURRISI e Dott.ssa BONFANTI, ravvisando, invece, << *imprudenza e negligenza nella gestione del CVO da parte della Dott.ssa CIOFALO*>> (terza chiamata) <<e, altresì, *imprudenza e negligenza da parte dei sanitari che hanno avuto in cura il neonato nei giorni successivi al 26.10.2014 fino alla rimozione del catetere*>>;

* non ha ritenuto emettere alcuna statuizione nei confronti della Dott.ssa CIOFALO non avendo gli attori esteso le domande nei suoi confronti;

* ha, invece, ritenuto la responsabilità aziendale, sia ex art.1218 che ex art.1228 ovvero per fatto dei suoi ausiliari, e condannato quest'ultima a risarcire agli attori, nella qualità, somme a titolo di risarcimento danni, interessi, spese processuali e di CTU;

***ha accolto, la domanda di manleva** formulata da questa azienda e, pertanto, condannato la compagnia << *a tenere indenne l'Azienda Ospedalierada tutte le somme che quest'ultima sarà chiamata a pagare a parte attrice ... a condizione che alla data di pubblicazione della presente sentenza risulti superata la "franchigia aggregata" di € 1.000.000,00 per anno assicurativo*>>, oltre che al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda;

VISTE le parcella pro-forma:

- a) dell'avv. C. Rubino con la quale lo stesso quantifica in Euro 26.310,00 oltre oneri accessori, le sue competenze, applicando i medi dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, aumentati del 160%, anziché i minimi come da disciplinare d'incarico;
- b) dell'avv. G. Liguori con la quale lo stesso quantifica in Euro 11.692,50 oltre oneri accessori, le sue competenze, applicando i minimi dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, aumentati del 50%, come da disciplinare d'incarico, per particolare complessità, importanza, pregio dell'opera prestata;
- c) dell'avv. D. Cantavenera con la quale lo stesso quantifica in Euro 8.952,00 oltre oneri accessori, le sue competenze, come da liquidazione effettuata dal giudice;

ATTESO:

- **che** l'art.25 del CCNL 8.06.2000 per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, il quale dispone: "1. *L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatto o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio a carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*2. *Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che, comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima*



clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse... ”;

- **che**, nell'anno 2014, data di attivazione del contenzioso, l'Azienda si era dotata di un disciplinare di incarico professionale legale ex art. 25 CCNL 1998/2001 - approvato con atto deliberativo n.2955 del 21.11.2000, al fine di individuare i professionisti disponibili ad assistere i dirigenti che si intendono avvalere delle loro prestazioni, nonché per stabilire le condizioni di assunzione dell'incarico: minimi dei parametri forensi di cui al D.M. n.55/2014 con la possibilità di riconoscere una maggiorazione fino al 50% degli importi minimi quando il procedimento risulti particolarmente impegnativo sia per complessità che per durata;
- **che** i sunnominati legali, all'atto dell'assunzione della difesa dei dirigenti medici hanno aderito alle condizioni di cui al predetto disciplinare di incarico;
- **che** dalle motivazioni della sentenza si evince l'assoluta mancanza di conflitto di interesse tra la posizione dei dottori Turrisi e Bonfanti e quella dell'Azienda;
- **che** gli onorari richiesti dall'avv. Rubino per l'attività difensiva svolta in favore del dipendente, risultano riconducibili, come già rilevato, ai valori medi dei predetti parametri, aumentati del 160%, per il numero delle parti coinvolte nel giudizio;
- **che**, pertanto, occorre procedere alla rielaborazione della parcella, applicando i valori minimi dei parametri del DM 55/2014, vigente alla data della pubblicazione della sentenza, riconoscendo l'aumento del 50% sui valori minimi, come previsto dal disciplinare citato, l'ulteriore aumento del solo 20% per la difesa spiegata contro altra parte (Carige Ass.ni) e detratto l'importo riconosciuto dal giudice e posto a carico della compagnia chiamata a manlevare il Dr. Turrisi;
- **che** lo stesso criterio deve essere applicato alla parcella pro-forma dell'avv. Liguori, poiché risulta errato l'importo della fase istruttoria e non applicato l'aumento per la difesa contro più parti, dovuto;
- **che**, nonostante il tenore della sentenza nei confronti della dott.ssa Ciofalo, l'Arnas dovrebbe procedere al pagamento degli onorari richiesti dall'avv. Cantavenera, essendo lo stesso inserito nell'elenco dei legali che hanno aderito alle condizioni di cui al disciplinare di incarico predisposto dall'Azienda;
- **che**, tenuto conto della condanna disposta dal Tribunale in favore della dott. Ciofalo ed in danno delle compagnie assicurative chiamate dalla stessa in garanzia, si è invitato il legale della stessa a recuperare le somme direttamente presso le compagnie condannate, esimendo l'Arnas dal pagamento degli onorari, dovendo, in caso contrario, l'Azienda acquisire atto di surroga per agire nei confronti delle Compagnie assicurative;
- **che**, pertanto, allo stato, deve procedersi al pagamento degli onorari in favore dei legali dei soli dottori Turrisi e Bonfanti;

VISTE le parcelle rielaborate: a) dell'avv. Rubino per un compenso totale di euro 1.535,00 oltre oneri accessori e detratte le spese liquidate dal giudice e poste a carico della compagnia assicurativa, e b) dell'avv. Liguori per un compenso totale di €. 10.143,00 oltre oneri accessori;

RITENUTO, pertanto che, sulla base delle superiori considerazioni, stante la compresenza di tutti i requisiti previsti dalla disposizione pattizia citata, sussistono le condizioni per poter procedere alla liquidazione e pagamento in favore: a) dell'avv. C. Rubino dell'importo di Euro 2.239,75 compreso oneri accessori b) dell'avv. G. Liguori dell'importo di €. 14.799,86 compreso oneri accessori

Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

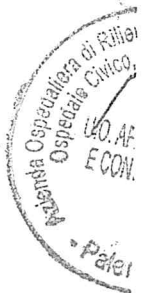
1. **Determinare** in euro €. 17.039,61 la somma occorrente per la esecuzione del presente atto
2. **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento, da imputare sul conto 5.09.03.02.0101 - "spese legali per contenzioso", grava sul bilancio preventivo economico annuale del corrente esercizio;
3. **Dare atto** che il Tribunale di Palermo, nel giudizio "GIUNTA Gabriele e SPERA Anna c/ Arnas+3," con sentenza n. 1161/2018:
 - ha escluso la responsabilità dei convenuti Dott. TURRISI e Dott.ssa BONFANTI,
 - ha, invece, ravvisato << *imprudenza e negligenza nella gestione del CVO da parte della Dott.ssa CIOFALO*>> (terza chiamata) <<e, altresì, *imprudenza e negligenza da parte dei sanitari che hanno avuto in cura il neonato nei giorni successivi al 26.10.2014 fino alla rimozione del catetere*>>;
 - non ha ritenuto emettere alcuna statuizione nei confronti della Dott.ssa CIOFALO non avendo gli attori esteso le domande nei suoi confronti;

- ha, invece, ritenuto la responsabilità aziendale, sia ex art.1218 che ex art.1228 ovvero per fatto dei suoi ausiliari, e condannato quest'ultima a risarcire agli attori, nella qualità, somme: a titolo di risarcimento danni, interessi, spese processuali e di CTU;
 - **ha accolto, tuttavia, la domanda di manleva** formulata da questa azienda e, pertanto, condannato la compagnia Cattolica Ass.ni *“a tenere indenne l'Azienda Ospedalierada tutte le somme che quest'ultima sarà chiamata a pagare a parte attrice ... a condizione che alla data di pubblicazione della presente sentenza risulti superata la “franchigia aggregata” di € 1.000.000,00 per anno assicurativo”*;
 - ha condannato, inoltre, la compagnia assicurativa CATTOLICA al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda;
4. **Liquidare e pagare:**
- a) all'avv. C. Rubino con studio in Palermo Via A. Gravina, 95, - P. IVA 05159790822 l'importo di Euro 1.482,81 comprensivo di cpa ed al netto di ritenuta di acconto (€ 353,05) ed Iva (€ 403,89 - da versarsi direttamente all'erario - scissione pagamenti ex art.17-ter DPR 633/72);
- b) all'avv. G. Liguori con studio in Palermo Via P. di Villafranca, 91,- P. IVA 0370822082 l'importo di € 9.798,14 comprensivo di cpa ed al netto di ritenuta di acconto (€ 2.332,89) ed Iva (€ 2.668,83 - da versarsi direttamente all'erario - scissione pagamenti ex art.17-ter DPR 633/72);
5. **Autorizzare** l'Area Risorse Economiche ad emettere i relativi ordinativi di pagamento in favore dei suddetti avvocati, previa ricezione fatture elettroniche;
6. **Riservarsi**, di procedere con separato atto al pagamento degli onorari dell'avv. Cantavenera che ha aderito alle condizioni di cui al disciplinare di incarico predisposto dall'Azienda, nell'ipotesi in cui lo stesso non proceda al recupero delle sue spettanze direttamente presso le compagnia assicurative condannate, previa, comunque, acquisizione di atto di surroga in favore dell'azienda
7. **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo

Atti Allegati:

- copia sentenza 1161/2018;
- parcelle pro-forma avv. Rubino - Liguori;
- parcelle rielaborate.

IL RESPONSABILE U.O.S. Servizio Legale
(Avv. Caterina Rizzotto)



Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere *[signature]* dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Rosalia Murè

IL COMMISSARIO

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO

Dr. Giovanni Migliore

Il Segretario verbalizzante

Paolo Vitali



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 06 MAG. 2018 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

☐ Non sono pervenute opposizioni

☐ Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

☐ Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

☐ Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

☐ Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 77,

☒ **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
